Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 2 settembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1946.

Autorizzazione alla Società anonima « La Minerva », con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana nel territorio della Repubblica italiana ed approvazione di alcune tariffe e delle relative condizioni di polizza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « La Minerva », con sede in Roma e direzione generale in Milano, allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana;

Considerato che la Società dispone di un capitale sociale di L. 20.000.000 (venti milioni) di cui metà versato e che ha provveduto ad effettuare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della somma di L. 2.000.000 (due milioni), in conformità delle disposizioni contenute all'art. 19 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 e all'art. 1 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti sulla durata della vita umana;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nel regolamento che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo allegato, le seguenti tariffe e relative condizioni di polizza presentate dalla predetta Compagnia:

1) tariffa 1-*U*, relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale pagabile al decesso dell'assicurato in qualunque epoca questo avvenga;

2) tariffa 1-*A*, relativa all'assicurazione a premio vitalizio di un capitale pagabile al decesso dell'assicurato in qualunque epoca questo avvenga;

3) tariffa 2-*A*, relativa all'assicurazione a termine fisso, contro pagamento di un premio annuo, di un capitale pagabile dopo un certo numero di anni, sia o no in vita a quell'epoca l'assicurato;

4) tariffa 3-*U*, relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale pagabile ad una certa epoca se allora l'assicurato sarà ancora in vita, o immediatamente in caso di sua premorienza;

5) tariffa 3-*A*, relativa all'assicurazione a premio annuale di un capitale pagabile ad una certa epoca se allora l'assicurato sarà ancora in vita, o immediatamente in caso di sua premorienza;

6) tariffa 1-*R*, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia immediata.

Art. 3.

La Società di assicurazioni « La Minerva » è autorizzata ad applicare sui contratti di assicurazione da essa stipulati un diritto di contingenza nei limiti del 6 % del premio annuo per le assicurazioni in caso di morte, miste e combinate e fino alla misura del 3 % del premio per le assicurazioni in caso di vita, di rendite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad applicare, per le forme a premio annuale, gli interessi di frazionamento nelle misure seguenti:

2 per mille del premio per la rateazione semestrale;

3 per mille del premio per la rateazione trimestrale;

5 per mille del premio per la rateazione mensile.

Roma, addì 7 agosto 1946

p. *Il Ministro*: Brusasca

(2581)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Apertura in Castellanza (Varese), di una dipendenza della Banca Alto Milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi & C. » di Busto Arsizio (Varese).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Alto Milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi & C. », società in accomandita semplice con sede in Busto Arsizio (Varese);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Alto Milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi & C. », società in accomandita semplice con sede in Busto Arsizio (Varese), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Castellanza (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro: Corbino

(2547)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Convalida del riconoscimento della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Settimo del comune di Cinto Caomaggiore (Venezia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto stesso anno, registro n. 2, foglio n. 189, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Concordia in data 4 ottobre 1943, col quale fu eretta la parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Settimo del comune di Cinto Caomaggiore (Venezia);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Venezia, in data 19 luglio 1946, n. 321, div. I-*B*;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Concordia in data 4 ottobre 1943, relativo all'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Settimo del comune di Cinto Caomaggiore (Venezia).

Il Prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(2499)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Modifica allo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, approvato con decreto in data 28 aprile 1942, del Capo del Governo;

Vista la deliberazione, in data 26 giugno 1946, del Consiglio di amministrazione dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia;

Decreta:

L'art. 21 dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia è modificato come segue:

« Art. 21. — Il limite minimo dei prestiti è di L. 5, il massimo di L. 50.000.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2536)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Conferma del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di « Sant'Agata » di Catania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento in data 30 aprile 1942, con il quale i signori nob. Tommaso Paternò Castello di Salomone, prof. Domenico Bianco e cav. rag. Rosario Bonanno Tomaselli, vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di « Sant'Agata », Catania;

Considerato che i predetti signori sono decaduti dall'incarico per compiuto periodo;

Decreta:

I signori nob. Tommaso Paternò Castello di Salomone, prof. Domenico Bianco e cav. rag. Rosario Bonanno Tomaselli sono confermati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di « Sant'Agata » di Catania, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2545)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Istituzione di un recapito provvisorio in Palata Pepoli (frazione del comune di Crevalcore) della Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, è autorizzata ad istituire in Palata Pepoli, frazione del comune di Crevalcore (Bologna), un recapito provvisorio con funzionamento limitato al periodo della campagna di ammasso dei vari prodotti locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2537)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dalla Cassa di risparmio di Bologna, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 13 ottobre 1945, n. 668;

Vista la delibera in data 15 luglio 1946, con la quale il commissario straordinario della Cassa di risparmio di Bologna, chiede la convalida dei provvedimenti adottati dalla Cassa medesima, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti nomine, promozioni e cessazioni dal servizio del dipendente personale elencato nella citata delibera;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che tutte le nomine, le promozioni e le cessazioni dal servizio di cui sopra sono avvenute nel quadro ed in applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno di 1ª categoria e del vigente contratto integrativo aziendale di lavoro per il personale dipendente dalla Cassa di risparmio di Bologna, ed al di fuori, quindi, di ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Bologna, ente morale, con sede in Bologna, concernenti nomine, promozioni e cessazioni dal servizio del dipendente personale della Cassa medesima, elencato nella delibera in data 15 luglio 1946 del commissario straordinario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2543)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad elevare il capitale assicurabile con polizze popolari e conseguente modifica delle condizioni di polizza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 30.000 a L. 50.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare e la conseguente modifica delle condizioni di polizza;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato ad elevare da L. 30.000 a L. 50.000 il capitale massimo assicurabile con le polizze di assicurazione popolare.

Art. 2.

Il predetto Istituto è autorizzato a modificare le condizioni generali di polizza delle assicurazioni popolari sostituendo all'attuale testo degli articoli 3, 4 e 6 il seguente:

« Art. 3. — L'assicurazione, a forma popolare mista sulla vita di una stessa persona non può superare la somma di L. 50.000 anche se divisa in più contratti, mentre per le categorie termine fisso e mista crescente la somma massima assicurabile è di L. 100.000.

Nel caso di eccedenza l'Istituto riduce ai limiti suddetti i capitali assicurati, restituendo i premi versati in più, dedotta una semestralità ».

« Art. 4 (Primo periodo del 4° capoverso). — In caso di morte dell'assicurato, dovuta ad infortunio, l'Istituto, oltre alla somma stabilita dalle condizioni speciali di contratto, concede il pagamento di un'altra somma di pari ammontare, senza però superare, per tale pagamento supplementare, la cifra di L. 30.000 ».

« Art. 6. — L'assicurazione ha inizio con 1° del mese successivo al giorno nel quale l'Istituto ha accettato la proposta. Questa si intende accettata se l'Istituto non ha comunicato il suo rifiuto all'assicurato entro il termine di un mese dalla presentazione della proposta.

L'assicurazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

1) se il capitale assicurato per testa, con riferimento all'art. 3 delle C. G. P., non è superiore a lire 30.000 per la forma mista ed a L. 60.000 per la mista crescente e la termine fisso:

a) in caso di decesso dell'assicurato entro il 1° semestre, l'Istituto rimborsa i soli premi netti versati;

b) in caso di decesso nel 2° semestre, l'Istituto paga soltanto metà del capitale secondo le speciali condizioni del contratto;

2) se il capitale assicurato per testa, con riferimento all'art. 3 delle C. G. P., supera le L. 30.000 per la forma mista e L. 60.000 per la mista crescente e la termine fisso:

a) in caso di decesso dell'assicurato entro il 1° anno, l'Istituto rimborsa i soli premi netti versati;

b) in caso di decesso nel 2° anno, l'Istituto paga soltanto metà del capitale.

Le limitazioni suindicate non hanno effetto quando la morte della persona assicurata sia prodotta da infortunio, esclusa ogni concausa, o da parto ».

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2507)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Nomina del sig. Farina Lodovico di Eugenio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede che sia nominato suo rappresentante il sig. Farina Lodovico di Eugenio;

Visto il relativo atto di procura in data 12 giugno 1946;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Farina Lodovico di Eugenio, è nominato rap presentante alle grida del sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2540)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1946.

Messa in liquidazione della ditta individuale « Muller Enrico », con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 1° marzo 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Muller Enrico, con sede in Milano;

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che la suindicata ditta non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio e pertanto occorre metterla in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta individuale Muller Enrico, con sede in Milano, viale Piave n. 13, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Bezzi Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2563)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1946.

Sottoposizione a sindacato della S. A. « Casa del gas », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « Casa del gas », con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 35, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La S. A. « Casa del gas », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Dado Gaspare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2564)

MINISTERO DELLE FINANZE

ERRATA CORRIGE

Nella stampa del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'11 luglio 1946, recante il R. decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581, concernente **" Norme tributarie sulle concessioni governative "** per difetto di impressione tipografica, riuscirono incomplete o illeggibili alcune cifre, le quali, pertanto, vengono ripetute qui di seguito:

Pagina del Supplemento della *Gazzetta Ufficiale*	Numero della Tabella	ATTI SOGGETTI A TASSA	Importo tassa dovuta	*Osservazioni*
3	3 a)		650	in luogo di L. 65
5	10		300	» » 30
5	11		200	» » 2 0
6	12 3)		144.000	» » 44.000
6	12 8)		46.800	» » 6.800
6	12 9)		44.100	» » 4.100
6	12 10)		40.500	» » 4 .5 0
7	15	per gli stemmi civici (provincie, comuni, ed enti morali)	300	» » 30
8	18 4)	Cavalierato Ufficiale	2.300	» » 2.39
9	18 1)	Cavalierato di Gran Croce	2.300	» » 2.30
9	18 2)	Commenda con placca o Grande Ufficialato	1.800	» » 1.8
9	18 3)	Commenda	1.500	» » 1.50
9	18 4)	Cavalierato Ufficiale	900	» » 9
9	18 5)	Cavalierato	400	» » 4
9	19 1)	Cavalierato di Gran Croce o Commenda con placca	250	» 25
9	19 2)	Commenda o Cavalierato	130	» » 13
9	20 b)		1.500	» » 1.5 0
10	21		2.000	» » 2.00
12	23-1 a)		540	» » 54
13	23 4)		250	» » 25
13	23 5)		560	» » 56
13	24		450	» » 45
13	25		150	» » 15
14	25 b)		110	» » 11
14	28 a)		2.000	» » 2.00
14	28 b)		4.000	» » 4.00
14	29 a)		800	» » 8
14	29 b)		1.600	» » 1. 00
15	32		480	» » 80
15	33		1.200	» » 1.2
16	35		200	» » 2 0
18	45 b)	Passaporti 1ª classe	50	» » 5
18	45 b)	Passaporti 2ª classe	20	» » 2
19	47	se la vidimazione è per 3 mesi o per un sol viaggio	40	» » 4
20	49		20	» » 2
23	55		100	» » 10
24	56 b)		20	» » 2
26	60 c)	vidimazione annuale della licenza	60	» » 0
35	82 b)	per un periodo di 15 giorno	360	» » 36
35	82 b)	per ogni giorno	100	» » 10

Pagina del Supplemento della *Gazzetta Ufficiale*	Numero della Tabella	ATTI SOGGETTI A TASSA	Importo tassa dovuta	*Osservazioni*
35	82 c)	per un periodo di 15 giorni	120	in luogo di L. 12
35	82 d)	per un periodo di 15 giorni	120	» » 12
37	85 II) a)	esercizi di lusso	1.500	» » 1.50
37	85 II) b)	esercizi di 1ª categoria	1.200	» » 1.2 0
37	85 III) d)	esercizi di altre categorie	300	» » 30
37	85 V)	esercizi di ogni categoria	230	» » 23
41	93		60	» » 6
42	95	superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	3.200	» » 3.2 0
44	98	vidimazione annuale	600	» » 6 0
45	100		450	» » 45
45	102	vidimazione annuale	2.500	» » 2.5 0
46	104 5)	per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	370	» » 3 0
47	105 (11° rigo)	nei Comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti	18.000	» » 8.000
47	105 (17° rigo)	nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti	36.000	» » 6.000
49	112 d)		120	» » 20
50	113		450	» » 45
50	115 a)		200	» » 2 0
52	120 b)	non superiore a 5.000 abitanti	60	» » 0
56	124		40	» » 4
56	124	visto annuale	30	» » 3
56	125 1)		150	» » 15
56	125 2)		200	» » 20
56	125 3)	fino a 10 quintali al giorno di pane	500	» » 5 0
56	125 4)	fino a 30 quintali al giorno di pane	750	» » 75
56	125 6)	fino a 100 quintali al giorno di pane . . .	1.500	» » 1.5 0
56	125 7)	rinnovo annuale	2.000	» » 2. 0
56	127 c)		3.000	» » 3.0 0
57	129 a)		100	» » 10
57	129 b)		150	» » 15
58	132		100	» » 1 0
62	137	dodicesimo anno	1.400	» » 1. 00
66	141		50	» » 5
66	142 b)		180	» » 18
70	160		2.400	» » 2.40
70	163		50	» » 5
71	166	se supera L. 200 e non L. 500	80	» » 8
71	166	se supera L. 500 e non L. 1.000	110	» » 1 0
71	166	se supera L. 1.000 e non L. 2.000	180	» » 18
71	166	per ogni L. 10.000 o frazione di L. 10.000 in più saranno dovute oltre le L. 240	200	» » 00
74	171	per un tempo maggiore di 5 e non più di 10 anni	650	» » 65
74	172		100	» » 10
78	186 13)		30	» » 3
78	186 20)		150	» » 15
81	196	per domanda di prestito di somma fino a L. 20.000	90	» » 9
85	207 c)		480	» » 48

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 agosto 1946, l'Amministrazione proviniale di Messina è stata autorizzata ad assumere un nutuo di L. 33.652.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2583)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Siracusa ad assumere un mutuo per il pareggio del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 21 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Siracusa è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.281.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2584)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Savona ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Savona è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.500.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2585)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 86.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei seguenti buoni del Tesoro 5% 1949 - serie A: n. 4006 di L. 5000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe fu Cosimo, minore sotto la patria potestà della madre Barbaro Caterina di Antonino ved. Romeo, dom. in Palermo; n. 3877 di L. 10.000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3906 di L. 4000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3945 di L. 12.000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3973 di L. 10.000 capitale nominale intestato come il precedente; n. 39777 di L. 5000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3875 di L. 7000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe ed Antonina fu Cosimo minori, sotto la patria potestà della madre Barbaro Caterina di Antonino ved. Romeo, con usufrutto a favore di quest'ultima; n. 3975 di L. 10.000 capitale nominale, intestato e con l'usufrutto come il precedente; n. 39444 di L. 1000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe fu Cosimo, minore ecc., come il precedente n. 3976 di L. 500 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe ed Antonina fu Cosimo, minori ecc. come il precedente senza usufrutto; n. 3874 di L. 9000 capitale nominale, intestato a Romeo Antonina fu Cosimo, minore ecc. come il precedente n. 3909 di L. 1000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3946 di L. 20.500 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3974 di L. 10 000, intestato come il precedente n. 3979, intestato come il precedente; con il pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 18 giugno 1946.

(1811) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina del commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione

Con decreto Ministeriale del 13 ottobre 1944, l'ing. Emilio Battista è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

(2587)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa trasportatori « S.C.A.T. », con sede in Palermo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 agosto 1946, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa trasportatori « S.C.A.T. », con sede in Palermo, e si nomina il commissario nella persona del dott. Luigi Vassallo.

(2558)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.